

Allegato A alla delibera n. 54/25/CONS

**CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE L'AGGIORNAMENTO DEL
QUADRO REGOLAMENTARE IN MATERIA DI SPETTRO RADIO AD USO
TELEVISIVO E RADIOFONICO DIGITALE AI FINI DELLA
RIDESTINAZIONE DELLE FREQUENZE ATTUALMENTE PIANIFICATE
PER LA RETE NAZIONALE TELEVISIVA N. 12**

1. Introduzione

1. Con la nota prot. Agcom. n. 331770 del 18 dicembre 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito, *MIMIT* o *Ministero*) ha comunicato all'Autorità che *“non ritiene di dover procedere con l'esecuzione della gara prevista dalla delibera 25/23/CONS per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n.12 per almeno due ordini di ragioni. In primo luogo, anche in base alle rilevazioni dei sistemi di controllo del Ministero appare chiaro che le 11 reti attualmente in esercizio siano in grado di garantire la continuità dell'offerta televisiva preesistente al refarming e soddisfare l'esigenza del mercato. Peraltro, ciò sembrerebbe in linea con la previsione di cui all'art. 50 comma 8 del TUSMA che destina le frequenze della banda 174-230 MHz al servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale solo «ove necessario», riservandole in via prioritaria al servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale. In secondo luogo, come sottolineato nelle precedenti interlocuzioni, nel corso delle procedure di assegnazione dei diritti d'uso DAB locali è emersa la necessità di reperire risorse frequenziali aggiuntive per il servizio radiofonico digitale”*.
2. Tale posizione è stata formulata dopo le citate interlocuzioni con l'Autorità, avviate dallo stesso Ministero con nota prot. Agcom n. 297922 del 12 novembre 2024, con cui lo stesso aveva chiesto all'Autorità di valutare la possibilità di adottare una nuova pianificazione nella quale le risorse radioelettriche della banda 174-230 MHz (banda VHF-III) attualmente pianificate per la Rete nazionale televisiva n. 12 (di seguito, anche Mux 12) venissero ridestinate al servizio radiofonico digitale in ambito locale, in applicazione di quanto previsto dal *Testo unico dei servizi di media audiovisivi* (di seguito, *TUSMA*) e dal *Piano nazionale di ripartizione delle frequenze* (di seguito, *PNRF*).

3. Il Ministero motivava la sua richiesta sulla base di quanto emerso dalle procedure di attuazione del *Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+* di cui alla delibera n. 286/22/CONS (di seguito, *PNAF-DAB*), procedure che sono tuttora in corso di svolgimento. Secondo quanto comunicato dal Ministero, infatti, le suddette procedure avevano mostrato che in alcuni bacini locali (segnatamente Veneto, Toscana, Lazio, Campania e Puglia) la domanda di reti da parte del mercato era stata superiore alla disponibilità di reti pianificate rendendo così necessario l'espletamento di selezioni comparative (c.d. *beauty contest*) tra i consorzi che avevano manifestato interesse per una medesima rete locale.
4. L'Autorità, con nota prot. Agcom n. 326752 del 12 dicembre 2024, riscontrava la predetta richiesta del Ministero comunicando, in sintesi, che, fatte salve le valutazioni propedeutiche di *policy* industriale e quelle di natura giuridica che competono al Ministero stesso, l'orientamento dell'Autorità sul quesito posto era, in linea generale, favorevole. L'Autorità, inoltre, evidenziava il fatto che avrebbe potuto procedere con le attività di propria competenza di ripianificazione delle frequenze, e ove necessario con l'adozione dei piani di assegnazione dei nuovi diritti d'uso, una volta che il Ministero avesse comunicato la decisione di non procedere al rilascio dei diritti d'uso della Rete n. 12 ai sensi della delibera n. 25/23/CONS e che le relative frequenze VHF-III sarebbero state allocate al comparto radiofonico come previsto in via primaria dal vigente PNRF e dal TUSMA.
5. Una volta ricevuta la citata comunicazione del 18 dicembre 2024, l'Autorità, essendo tenuta, ai sensi del *Codice delle comunicazioni elettroniche* (di seguito, *Codice*), in presenza di risorse disponibili nelle bande di frequenza per comunicazioni elettroniche, a mettere a disposizione degli operatori del mercato le relative frequenze, segnatamente le frequenze già pianificate per la Rete televisiva nazionale n. 12, ha quindi avviato, con la delibera n. 22/25/CONS del 22 gennaio 2025, il procedimento per l'*“aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini della ridestinazione delle frequenze attualmente pianificate per la Rete nazionale televisiva n. 12 (prima fase)”*.
6. Nella richiamata nota del 18 dicembre 2024, il Ministero sottolineava, altresì, l'urgenza di provvedere alla ridestinazione delle frequenze del Mux 12, chiedendo all'Autorità di valutare la possibilità di procedere con una nuova pianificazione

senza attendere gli esiti delle negoziazioni del Tavolo Adriatico-Ionico¹ attualmente ancora in corso, rimandando a un momento successivo il definitivo completamento della pianificazione della banda VHF-III.

7. La necessità di destinare risorse aggiuntive al servizio radiofonico locale DAB, destinando a tale settore le frequenze in banda VHF-III finora inutilizzate, oltre che nella citata posizione del Mimit del 18 dicembre 2024, trova conferma anche in quanto emerso dagli esiti dell'indagine conoscitiva sulle necessità regolamentari della piattaforma radiofonica DAB, avviata dall'Autorità con delibera n. 316/24/CONS, pubblicati a seguito dell'adozione della delibera n. 44/25/CONS con la quale è stata disposta la chiusura della suddetta indagine.
8. La ridestinazione delle frequenze in banda VHF-III del Mux 12 al servizio radiofonico digitale costituisce un'importante semplificazione anche per l'attività di pianificazione in sé e per l'esercizio delle reti, in quanto la destinazione in esclusiva dell'intera banda 174-230 MHz a un unico servizio di radiodiffusione, perlappunto quello radiofonico digitale, previene *ab origine* l'insorgenza di qualsiasi possibile criticità legata alla coesistenza di due diversi servizi di radiodiffusione nella medesima banda di frequenze, e quindi consente di sfruttare tali risorse in maniera molto più efficiente, come sarà anche più chiaro nel seguito.
9. Al riguardo è opportuno ricordare che lo spettro radio costituisce una risorsa scarsa per definizione, nonché un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico ed è quindi fondamentale assicurare che le frequenze vengano utilizzate in maniera efficiente ed efficace, come richiesto dalla normativa vigente e in particolare dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 58, comma 1, del Codice nonché dall'art. 50 del TUSMA.
10. Da questo punto di vista si evidenzia l'inefficienza causata dal perdurante mancato utilizzo su tutto il territorio nazionale di preziose risorse radioelettriche quali quelle attualmente pianificate per il Mux 12 la cui mancata assegnazione, a ben sei anni dall'adozione del *Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre* di cui alla delibera n. 39/19/CONS e s.m.i. (di seguito, *PNAF-DTT*), comporta l'inutilizzo di frequenze non solo nella banda VHF-III, banda di elezione per i servizi radiofonici in *standard* DAB+, ma anche nella banda 470-694 MHz (banda UHF-IV/V).

¹ Il c.d. *Tavolo adriatico-ionico* è il tavolo negoziale, tuttora aperto, avviato dal Ministero nel 2019 con gli Stati radioelettricamente confinanti dell'area adriatico-ionica (Italia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Slovenia) con l'obiettivo di pervenire a un nuovo accordo di coordinamento delle frequenze in banda VHF-III nella stessa area migliorativo rispetto al Piano elaborato durante la Conferenza internazionale di pianificazione di Ginevra 2006.

11. Come già osservato, l’Autorità, in presenza di risorse disponibili nelle bande di frequenza per comunicazioni elettroniche, è tenuta ad adottare i provvedimenti di competenza necessari a rendere le risorse utilizzabili dagli operatori di mercato, garantendo l’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio.
12. Considerato il significativo impatto degli interventi regolamentari necessari ai fini della ridestinazione delle frequenze attualmente pianificate per il Mux 12 sia sul mercato radiofonico digitale (che beneficerebbe di un’addizione di risorse radioelettriche in banda VHF-III) sia su quello televisivo (che subirebbe una contrazione delle risorse pianificate a livello nazionale, sebbene su una rete al momento non utilizzata, bilanciata dal possibile riutilizzo a livello locale delle risorse liberate in banda UHF-IV/V), nell’ambito del procedimento avviato con la delibera n. 22/25/CONS, l’Autorità intende col presente provvedimento consultare i soggetti portatori di interessi nei suddetti mercati in merito agli interventi necessari per conseguire l’obiettivo previsto della ripianificazione delle frequenze del Mux 12.

2. Sintesi del contesto in cui si inquadra la presente consultazione

13. La Rete televisiva nazionale n. 12 è allo stato una rete pianificata con struttura *k*-SFN *ibrida VHF/UHF*, ovvero con frequenze che in parte ricadono nella banda VHF-III e in parte nella banda UHF-IV/V. L’utilizzo di frequenze della banda VHF-III per la pianificazione di questa rete – pur con i limiti di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), poi trasposti sia nel TUSMA² sia nel PNRF – rispondeva all’obiettivo di sfruttare pienamente le risorse coordinate rimaste disponibili nella banda UHF-IV/V a valle del processo di pianificazione delle reti nazionali e locali, che non consentivano da sole una copertura completa del territorio nazionale. Successivamente, come noto, la Rete televisiva nazionale n. 12 è rimasta l’unica tra le 12 reti nazionali previste dal PNAF-DTT a rimanere non assegnata sia dopo l’applicazione dei criteri di conversione (tra le vecchie reti pre-esistenti e le nuove previste dal PNAF-DTT) definiti dall’Autorità con la delibera n. 129/19/CONS, sia dopo l’espletamento delle procedure di cui alla delibera n. 564/20/CONS per l’assegnazione dell’ulteriore capacità trasmissiva resa disponibile al comparto nazionale dopo la modifica, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, della disciplina relativa alla riserva di capacità trasmissiva in favore dell’emittenza in ambito locale. Al termine di queste complesse procedure, infatti, solo 11 reti televisive nazionali sono risultate assegnate a 6 operatori di rete in ambito nazionale

² L’art. 50, comma 8, del TUSMA prevede che: “*Le frequenze della banda 174-230 MHz sono pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale e, ove necessario, per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”.

(di cui due riuniti in intesa)³, mentre altri due dei preesistenti operatori sono rimasti titolari ciascuno di un diritto d'uso generico⁴ per mezzo *mux* senza specificazione di frequenze.

14. Preso atto dell'impossibilità di assegnare il Mux 12 congiuntamente ai due operatori rimasti titolari di diritto d'uso generico per mezzo *mux*, l'Autorità, su richiesta del Ministero, ha adottato un nuovo regolamento (delibera n. 65/22/CONS) con il quale è stato stabilito che l'assegnazione del diritto d'uso specifico relativo al Mux 12 sarebbe avvenuto mediante procedura comparativa non onerosa riservata esclusivamente ai due suddetti soggetti titolari di diritto d'uso generico per mezzo *mux*. In tale procedura l'assegnazione sarebbe avvenuta, invece che congiuntamente, a favore di uno solo dei due soggetti pretendenti la rete, il quale avrebbe dovuto poi offrire metà della capacità trasmissiva all'altro. Anche questa procedura riservata e non onerosa, tuttavia, non ha avuto buon esito, con il che il Mux 12 è rimasto, ancora una volta, non assegnato.
15. Al fine di pervenire finalmente all'assegnazione di tutti i diritti d'uso delle frequenze pianificate dal PNAF-DTT, l'Autorità è stata chiamata, sempre su richiesta del Ministero, a un ulteriore intervento regolamentare, concretizzatosi nella delibera n. 25/23/CONS, con la quale è stata definita una nuova procedura di assegnazione del diritto d'uso relativo al Mux 12, stavolta di tipo oneroso ma senza rilanci competitivi (*beauty contest*), aperta alla partecipazione di tutti i soggetti interessati (ivi comprese eventuali società consortili), anche nuovi entranti nel mercato dell'offerta di capacità trasmissiva su reti digitali terrestri (esclusi comunque i soggetti già titolari di 3 reti televisive). Tale ultima procedura, tuttavia, è rimasta inattuata in quanto il Ministero, come anticipato nel paragrafo introduttivo, ha reso nota l'intenzione di non darne esecuzione.
16. In conclusione, a sei anni dall'adozione della nuova pianificazione televisiva derivante dal *refarming* della banda 700 MHz e a oltre due anni dal completamento del conseguente riassetto del comparto, il Mux 12 resta non assegnato. Allo stesso tempo sia l'analisi condotta dall'Autorità che quella condotta dal Ministero, hanno evidenziato che la richiesta di capacità trasmissiva proveniente dagli FSMA (Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi, cioè in sostanza i fornitori dei contenuti o programmi televisivi) nazionali risulta pienamente soddisfatta con le 11 reti oggi esercite.

³ Tre reti a RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., tre reti a Elettronica Industriale S.p.A., tre reti a Persidera S.p.A., una rete a Cairo Network S.p.A., una rete all'intesa Prima TV S.p.A./3lettronica Industriale S.p.A.

⁴ Provenienti dalla conversione dei diritti d'uso rilasciati per le reti nazionali pianificate ed esercite in standard DVB-T, precedenti al *refarming* e alla nuova pianificazione di cui alla delibera n. 39/19/CONS.

17. I dati forniti dagli stessi operatori di rete nazionali nell'ambito dei monitoraggi periodici sull'utilizzo della capacità trasmissiva che l'Autorità ha iniziato a svolgere già prima dell'avvio del processo di attuazione del PNAF-DTT hanno, infatti, mostrato chiaramente che il comparto televisivo nazionale, dopo alcune criticità registrate nella fase di transizione, appare in grado di garantire la continuità dell'offerta televisiva preesistente al *refarming* (offerta che anzi ha visto addirittura aumentare il numero di programmi trasportati) sebbene, come detto, siano in esercizio solo 11 reti nazionali invece delle 12 previste dal PNAF-DTT. Peraltro, le 11 reti nazionali in esercizio appaiono in grado di garantire la continuità dell'offerta televisiva pur operando ancora in standard DVB-T e codifica MPEG-4 anziché nei più efficienti *standard* DVB-T2 e codifica HEVC previsti dal PNAF-DTT. L'adozione dello standard DVB-T2, che è stata avviata nel 2024 su uno dei *mux* della RAI e che dovrebbe proseguire nei prossimi anni, non potrà che migliorare significativamente la situazione, aprendo nuovi spazi di sviluppo della piattaforma DTT che potrà quindi allocare anche eventuale futura ulteriore domanda di capacità.
18. Dal punto di vista, invece, del servizio di radiodiffusione sonora in DAB+ la disponibilità delle frequenze in banda VHF-III rese disponibili dall'eliminazione del Mux 12 dalla pianificazione televisiva (e quindi, in sostanza, la disponibilità dell'intera banda 174-230 MHz, fatti salvi i vincoli internazionali) consente di incrementare in modo significativo le risorse disponibili per la pianificazione e quindi il numero di reti pianificabili.
19. Vengono, infatti, messi a disposizione della pianificazione radiofonica digitale in larghe zone del territorio nazionale i quattro blocchi DAB ricompresi nella banda del canale televisivo 5 VHF (blocchi 5A, 5B, 5C, 5D). In tal modo, diviene possibile dare concreta risposta alla domanda, più volte emersa, di ulteriore capacità trasmissiva per il comparto locale DAB, comprese le situazioni di carenza di risorse evidenziate dal Ministero a seguito delle procedure di assegnazione delle reti locali. Tale ulteriore capacità trasmissiva, oltre ad accelerare lo sviluppo della piattaforma radiofonica digitale, può anche favorire il trasporto di ulteriori programmi radiofonici locali attualmente trasmessi solo sulla piattaforma analogica FM (le cui problematiche in termini di costi di esercizio degli impianti, saturazione della banda disponibile e interferenze internazionali sono da anni all'attenzione dell'Amministrazione, anche nei contesti internazionali).
20. Al riguardo occorre segnalare anche quanto emerso dalla citata indagine conoscitiva sulla piattaforma di radiodiffusione terrestre sonora in tecnica digitale DAB+ avviata dall'Autorità con delibera n. 316/24/CONS. Tale indagine, finalizzata a valutare, a due anni dalla sua approvazione, lo stato di implementazione del PNAF-

DAB, a identificare eventuali criticità e a raccogliere dati qualitativi e quantitativi sul mercato della radiofonia digitale terrestre, ha fatto emergere questioni rilevanti inerenti al tema specifico della pianificazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale, questioni che è necessario considerare nel momento in cui viene prospettato un intervento di modifica del vigente PNAF-DAB.

21. Una delle questioni più rilevanti emersa dall'indagine conoscitiva è proprio la necessità di ulteriori risorse per il comparto locale. Tutti gli operatori del comparto intervenuti nell'indagine hanno infatti evidenziato le difficoltà nel garantire la capacità trasmissiva richiesta dai fornitori di contenuti a causa della carenza di frequenze che rende l'offerta di capacità trasmissiva da parte dei consorzi assegnatari dei diritti d'uso insufficiente rispetto alla domanda, sia in termini di quantità di programmi da trasportare che di qualità degli stessi.
22. Per risolvere questa criticità, diversi partecipanti all'indagine conoscitiva hanno auspicato un intervento da parte dell'Amministrazione volto a individuare ulteriori risorse spettrali coordinate da destinare al comparto locale nei bacini con disponibilità insufficiente, in particolare in Veneto, Lazio, Toscana, Campania e Puglia, al fine di garantire alle emittenti locali storiche il giusto spazio per affiancare le trasmissioni analogiche con quelle digitali, evitando il rischio di esclusione dal sistema DAB+.
23. Tutto ciò premesso, per conseguire i sopra accennati obiettivi di efficientamento dell'uso dello spettro radio mediante la ridestinazione delle frequenze del Mux 12, sono necessari da parte dell'Autorità idonei interventi di adeguamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale, sia dal punto di vista della pianificazione delle frequenze sia, ove necessario, dal punto di vista della regolamentazione delle procedure di assegnazione dei relativi diritti d'uso.
24. Considerato, inoltre, il contesto delle diverse esigenze dei comparti radiofonico e televisivo, in particolare di quelle relative al comparto DAB+ locale che sia l'indagine conoscitiva dell'Autorità sia il Ministero hanno segnalato come prioritarie, è opportuno articolare gli interventi regolamentari in fasi distinte a diversa priorità.
25. La prima fase (prioritaria), oggetto del procedimento nel cui ambito si svolge la presente consultazione, è diretta:
 - alla revisione del PNAF-DTT, al fine di rimuovere dalla pianificazione televisiva il Mux 12 e rendere disponibili le relative frequenze;

- all'integrazione del PNAF-DAB, al fine di incrementare il numero di reti locali pianificate mediante l'utilizzo delle frequenze in banda VHF-III rese disponibili dall'eliminazione dalla pianificazione del Mux 12;
 - all'abrogazione della delibera n. 25/23/CONS.
26. La seconda fase, oggetto di un autonomo e diverso procedimento da avviare al termine del primo, sarà invece diretta:
- alla revisione del PNAF-DTT, allo scopo di incrementare il numero di reti locali pianificate mediante l'utilizzo delle frequenze in banda UHF rese disponibili dall'eliminazione dalla pianificazione della Rete nazionale televisiva n. 12;
 - all'adozione di un regolamento per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze in banda UHF-IV/V pianificate per le reti locali di cui al precedente punto.

Domanda n. 1: il rispondente ha altro da segnalare in relazione al quadro introduttivo sopra descritto?

3. L'integrazione del PNAF-DAB

27. Il vigente PNAF-DAB (delibera n. 286/22/CONS), elaborato sulla base dei vincoli tecnici derivanti dallo standard DAB/DAB+ e da quelli imposti dal quadro del coordinamento internazionale, ha pianificato per il comparto locale n. 54 reti con copertura regionale, di cui 27 decomponibili in sub-bacini, e n. 36 reti con copertura pluri-provinciale o provinciale.
28. Essendo il Mux 12 una rete nazionale ibrida VHF/UHF, la sua rimozione dal PNAF-DTT libera risorse radioelettriche sia in banda VHF-III sia in banda UHF-IV/V. Come detto, la pianificazione delle risorse liberate in banda VHF-III è oggetto del procedimento nel cui ambito si svolge la presente consultazione, mentre la pianificazione delle risorse liberate in banda UHF-IV/V sarà oggetto di un separato e successivo procedimento.
29. La vigente configurazione del Mux 12, dopo gli interventi di razionalizzazione della componente in banda VHF-III dello stesso, adottati con le delibere n. 43/22/CONS⁵

⁵ Delibera n. 43/22/CONS del 10 febbraio 2022 recante “*Modifica del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF) relativamente alla Rete nazionale n. 12*”.

e n. 253/22/CONS⁶, prevede l'impiego di una risorsa principale in banda VHF-III (il canale 5 VHF⁷) da utilizzare in tecnica *Single Frequency Network* (SFN) limitatamente alle aree di territorio dove non erano disponibili per la pianificazione televisiva frequenze in banda UHF-IV/V (essenzialmente, la costa tirrenica dalla Liguria al Lazio e l'intera costa adriatico-ionica), in ossequio al già citato vincolo di destinazione introdotto dalla Legge di Bilancio 2019.

30. L'eliminazione del Mux 12 dalla pianificazione televisiva, tuttavia, libera il canale 5 VHF non solo nelle aree dove lo stesso era pianificato, ma anche in tutte quelle dove la medesima risorsa, pur essendo internazionalmente attribuita all'Italia, non poteva essere pianificata perché disponibile altra risorsa in banda UHF-IV/V e/o per assicurare la dovuta protezione dalle interferenze allo stesso Mux 12 (ad esempio, Piemonte, Lombardia, Campania, etc.). In tal senso la destinazione delle risorse VHF del Mux 12 al servizio DAB opera come un moltiplicatore di risorse, incrementando l'uso efficiente dello spettro.
31. Conseguentemente, i blocchi DAB 5A, 5B, 5C e 5D (come detto, ricompresi nella banda del suddetto canale 5 VHF) sono ora disponibili per la pianificazione radiofonica digitale, fatte salve le necessarie distanze di riuso, in un'area del territorio nazionale assai più ampia dell'area in cui lo stesso canale 5 VHF era stato pianificato per il Mux 12 e cioè, in sostanza, in tutta l'area dove il suddetto canale è internazionalmente attribuito all'Italia.
32. Tali blocchi, ovviamente, devono essere distribuiti sul territorio tenendo conto delle distanze di riuso imposte dallo *standard* tecnico DAB/DAB+ e dai criteri tecnici di pianificazione.
33. Al riguardo, al fine di garantire l'equivalenza tecnica delle nuove reti con quelle precedentemente pianificate, nonché considerando che il quadro dei vincoli internazionali è rimasto immutato dalla data di adozione del vigente PNAF-DAB, si ritiene necessario procedere alla pianificazione delle nuove reti adottando i medesimi criteri tecnici applicati per il suddetto PNAF-DAB, per l'illustrazione dettagliata dei quali, quindi, si rinvia alla delibera n. 286/22/CONS e ai suoi allegati.

⁶ Delibera n. 253/22/CONS del 5 luglio 2022 recante “*Modifica del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF) relativamente alla Rete nazionale n. 12 nella fascia adriatico-ionica*”.

⁷ Per ragioni legate ai vincoli del coordinamento internazionale, l'attuale pianificazione del Mux 12 prevede anche l'utilizzo, residuale in quanto limitato a impianti di bassa potenza ubicati in specifici siti, dei canali 8 e 9 VHF. In particolare, il canale 8 VHF è pianificato sui siti di Malles Venosta, Alta Val Venosta, Curon Venosta, Solda in provincia di Bolzano e Tarvisio, M.te Prisnig, M.te Santo di Lussari in provincia di Udine; il canale 9 VHF è invece pianificato sui siti di Brennero, Vipiteno, Valle Isarco, San Candido, Plan de Coronas, Prato alla Drava.

34. La pianificazione delle risorse derivanti dalla ridestinazione del canale 5 VHF e degli altri canali VHF residuali al servizio DAB+ locale persegue dunque l'obiettivo primario di incrementare il numero di reti a copertura regionale, sia per motivi legati all'efficienza d'uso della risorsa disponibile⁸ sia perché, analizzando gli esiti delle procedure di assegnazione fin qui espletate, quest'ultimo livello di decomponibilità si è dimostrato quello più adatto alle esigenze del mercato radiofonico locale, anche in relazione alle possibilità di formazione delle società consortili che sono le destinatarie dei diritti d'uso come operatori di rete.
35. In ultimo, ove consentito dalla distribuzione geografica della nuova risorsa disponibile, si è cercato di riequilibrare complessivamente il numero di reti precedentemente pianificate in ciascun bacino regionale.
36. Ciò premesso, lo schema di pianificazione che si propone nella presente consultazione prevede le seguenti reti locali integrative al PNAF-DAB esistente:
- bacino d'utenza n. 1 (Piemonte): n. 2 reti a copertura regionale;
 - bacino d'utenza n. 2 (Valle d'Aosta): n. 2 reti a copertura regionale;
 - bacino d'utenza n. 3 (Lombardia): n. 1 rete a copertura regionale;
 - bacino d'utenza n. 4A (Prov. Aut. Trento): n. 1 rete a copertura provinciale;
 - bacino d'utenza n. 4B (Prov. Aut. Bolzano): n. 3 reti a copertura provinciale;
 - bacino d'utenza n. 5 (Veneto): n. 2 reti a copertura regionale;
 - bacino d'utenza n. 7 (Liguria): n. 1 rete a copertura regionale;
 - bacino d'utenza n. 8 (Emilia-Romagna): n. 1 rete a copertura regionale;
 - bacino d'utenza n. 9 (Toscana): n. 2 reti a copertura regionale;
 - bacino d'utenza n. 11 (Marche): n. 1 rete a copertura regionale;
 - bacino d'utenza n. 12 (Lazio): n. 2 reti a copertura regionale;
 - bacino d'utenza n. 15 (Campania): n. 1 rete a copertura regionale;

⁸ Una configurazione dei bacini che prevedesse reti locali di estensione troppo ridotta comporterebbe un elevato grado di inefficienza spettrale, riducendo, in ultima analisi, il numero di reti pianificabili. Come noto, infatti, all'aumentare del livello di decomponibilità delle reti corrisponde un maggior "consumo" di frequenze nella pianificazione dovuto al fatto che il numero di bacini da pianificare aumenta ma la distanza di riuso delle frequenze resta pressoché invariata (anche considerando gli effetti di eventuali schermature orografiche). In altri termini, maggiore è il grado di decomponibilità desiderato, maggiore sarà il numero di frequenze necessarie e, conseguentemente, minore sarà il numero di reti pianificabili.

- bacino d'utenza n. 16 (Puglia): n. 3 reti a copertura regionale.
37. Secondo quanto indicato al punto precedente, vengono aggiunte alla pianificazione attuale 18 reti regionali, di cui 1 decomponibile, mentre per quanto riguarda le reti pluri-provinciali o provinciali, se ne aggiungono 4 nelle Province autonome di Trento (1 rete) e Bolzano (3 reti). Pertanto, le reti complessive regionali passano da 54 (di cui 27 decomponibili) a 72 (di cui 28 decomponibili), mentre le reti provinciali passano da 36 a 40.

Domanda n. 2: il rispondente esponga le proprie considerazioni sui risultati di pianificazione prospettati con specifico riferimento al numero, alla distribuzione e all'estensione territoriale delle reti locali aggiuntive pianificate.

Domanda n. 3: tenuto conto che la presente attività di pianificazione è finalizzata all'integrazione del piano nazionale di assegnazione *provvisorio* delle frequenze per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale, il rispondente ritiene che vi siano bacini di servizio dove è più opportuno rinviare la pianificazione delle nuove reti fino al momento in cui l'Accordo di coordinamento adriatico-ionico attualmente in discussione sarà sottoscritto, così da favorire un unico, organico intervento di ripianificazione, e di procedere, allo stato, alla pianificazione nei soli bacini interessati da eccesso di domanda rispetto al numero di reti precedentemente pianificate?

4. Questioni finali

38. Come evidenziato dallo schema di integrazione proposto, la disponibilità delle frequenze in banda VHF-III rese disponibili dall'eliminazione del Mux 12 consente di incrementare il numero di reti locali pianificate in un numero significativo di bacini, ivi compresi quelli per i quali il Ministero aveva segnalato particolari criticità (Veneto, Toscana, Lazio, Campania e Puglia). È evidente che tali reti aggiuntive pianificate costituiscono nel loro insieme un cospicuo dividendo per il comparto DAB, che potrebbe essere utile per raggiungere ulteriori obiettivi di sistema ai fini del miglior utilizzo delle risorse aggiuntive.
39. Al riguardo, è noto che la radiodiffusione sonora analogica in banda FM (87,5-108 MHz) opera sulla base di un uso della risorsa spettrale, ancorché con un sostanziale equilibrio interno, tuttavia abbastanza congestionato e foriero di interferenze nocive al servizio radiofonico dei Paesi vicini. Numerose interferenze transfrontaliere sono segnalate, infatti, da svariati anni all'Italia in tale banda e sono oggetto di continue

discussioni, tanto a livello dell'Unione europea quanto a livello dell'*International Telecommunication Union* (ITU), nelle quali l'Italia è costantemente richiamata al rispetto della normativa internazionale in materia e alla rimozione delle situazioni interferenziali FM nei confronti di stazioni estere. Tale situazione potrebbe dunque comportare attività da parte della Commissione di *enforcement* del quadro unionale.

40. L'Autorità ritiene quindi auspicabile che il cospicuo dividendo di capacità trasmissiva per la radiofonia digitale sopra delineato possa indurre, in prospettiva, una migrazione significativa dei contenuti radiofonici dalla piattaforma analogica FM alla piattaforma digitale, con conseguente miglioramento della situazione di utilizzo della banda FM. A tale riguardo il Ministero, o il Governo o Parlamento nel loro complesso, potrebbero accompagnare la migrazione con eventuali misure incentivanti ovvero meccanismi premianti nel rilascio dei diritti d'uso. In ogni caso, rimane ferma la necessità del rispetto delle procedure previste dal Regolamento DAB per l'assegnazione dei diritti d'uso delle reti pianificate, che prevedono l'assegnazione esclusivamente a società consortili composte da almeno 12 membri, nel rispetto degli ulteriori requisiti del Regolamento DAB.
41. Come sopra indicato, la pianificazione integrativa di cui al presente procedimento avviene in pendenza delle attività ancora in corso sul citato Tavolo negoziale adriatico-ionico. Come indicato già nella delibera n. 286/22/CONS, rimane valida anche al momento la considerazione che non è possibile ipotizzare la conclusione dei predetti lavori, data la complessità delle negoziazioni in corso, che avvengono tra 7 Paesi sovrani, ciascuno con proprie esigenze e priorità, che risultano intrecciate in maniera interdipendente.
42. Al momento della conclusione dei predetti lavori, l'Autorità dovrà quindi procedere a una nuova attività di pianificazione delle frequenze DAB. Sia con riferimento a tale futura attività, sia con riferimento alle reti integrative e alle modifiche alla pianificazione disposte col presente procedimento, si ribadisce e rimane valido quanto indicato nella delibera n. 286/22/CONS, art. 1, comma 4. Pertanto, gli utilizzatori autorizzati sono tenuti ad apportare tutte le modifiche che potrebbero eventualmente essere necessarie agli impianti, ai bacini, e alle condizioni d'uso delle frequenze derivanti da modifiche alla pianificazione disposta dall'Autorità, come riflesse nelle conseguenti modifiche ai diritti d'uso, e per le quali l'Autorità, nell'ambito delle proprie competenze, non prevede misure di sostegno.
43. Infine, poiché la presente attività di pianificazione prevede l'ablazione del Mux 12 dalla pianificazione televisiva di cui alla delibera n. 39/19/CONS e s.m.i., come diretta conseguenza vi è la necessità di procedere all'abrogazione della delibera n. 25/23/CONS, la cui procedura il Ministero ha indicato non dover essere indetta.

Domanda n. 4: il rispondente ha qualche considerazione sulle questioni finali sopra descritte?

44. Per facilitare le osservazioni dei partecipanti alla presente consultazione pubblica, si riporta di seguito l'articolato di uno schema di provvedimento che riflette, allo stato, quanto sopra descritto.

Art. 1

(Modifica del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre)

1. All'art. 1, comma 2, della delibera n. 39/19/CONS, come modificata dalle delibere n. 162/20/CONS, n. 43/22/CONS e n. 253/22/CONS (nel seguito, PNAF-DTT), le parole *“12 reti nazionali in banda UHF, di cui una decomponibile per macroaree e una integrata da frequenze della banda III-VHF”* sono sostituite dalle seguenti: *“11 reti nazionali in banda UHF, di cui una decomponibile per macroaree”*.
2. In ciascuna delle tabelle numerate da 1 a 18 recanti le frequenze pianificate per le reti nazionali e locali di 1° livello di cui all'allegato 1 del PNAF-DTT, la riga relativa alla Rete nazionale n. 12 è soppressa.
3. I vincoli radioelettrici nazionali ed esteri stabiliti dal PNAF-DTT per la protezione dalle interferenze delle frequenze in banda 174-230 MHz (banda VHF-III) sono soppressi. Conseguentemente, i Punti di Verifica (PDV) relativi alle frequenze della suddetta banda pubblicati nell'allegato 3 al PNAF-DTT non sono più in vigore.
4. L'Autorità si riserva con successivo provvedimento di ripianificare le frequenze della banda 470-694 MHz (banda UHF-IV/V) già pianificate per la Rete televisiva nazionale n. 12. Nelle more della predetta ripianificazione della banda UHF-IV/V, restano in vigore i vincoli radioelettrici nazionali stabiliti dal PNAF-DTT per la protezione dalle interferenze delle frequenze pianificate nella suddetta banda, ad eccezione di quelli destinati alla protezione delle frequenze già pianificate per la Rete nazionale n. 12, che si intendono soppressi e i cui PDV, conseguentemente, non sono più in vigore. Restano, altresì, in vigore i vincoli radioelettrici esteri stabiliti dal PNAF-DTT per la protezione delle frequenze internazionalmente assegnate agli Stati esteri radioelettricamente confinanti nella medesima banda UHF-IV/V.

Art. 2

(Integrazione del Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+)

1. Il Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ (PNAF-DAB) adottato con delibera n. 286/22/CONS del 27 luglio 2022 è integrato dalle seguenti reti in ambito locale:
 - a) bacino d'utenza n. 1 (Piemonte): n. 2 reti a copertura regionale;
 - b) bacino d'utenza n. 2 (Valle d'Aosta): n. 2 reti a copertura regionale;
 - c) bacino d'utenza n. 3 (Lombardia): n. 1 rete a copertura regionale;

- d) bacino d'utenza n. 4A (Prov. Aut. Trento): n. 1 rete a copertura provinciale;
- e) bacino d'utenza n. 4B (Prov. Aut. Bolzano): n. 3 reti a copertura provinciale;
- f) bacino d'utenza n. 5 (Veneto): n. 2 reti a copertura regionale;
- g) bacino d'utenza n. 7 (Liguria): n. 1 rete a copertura regionale;
- h) bacino d'utenza n. 8 (Emilia-Romagna): n. 1 rete a copertura regionale;
- i) bacino d'utenza n. 9 (Toscana): n. 2 reti a copertura regionale;
- j) bacino d'utenza n. 11 (Marche): n. 1 rete a copertura regionale;
- k) bacino d'utenza n. 12 (Lazio): n. 2 reti a copertura regionale;
- l) bacino d'utenza n. 15 (Campania): n. 1 rete a copertura regionale;
- m) bacino d'utenza n. 16 (Puglia): n. 3 reti a copertura regionale.

2. All'articolo 1, comma 2, *lett. b)*, della delibera n. 286/22/CONS le parole: “*n. 54 reti in ambito locale con copertura regionale, di cui 27 decomponibili in sub-bacini*” sono sostituite dalle seguenti: “*n. 72 reti in ambito locale con copertura regionale, di cui 28 decomponibili in sub-bacini*”.

3. All'articolo 1, comma 2, *lett. c)*, della delibera n. 286/22/CONS le parole: “*n. 36 reti in ambito locale con copertura pluri-provinciale o provinciale*” sono sostituite dalle seguenti: “*n. 40 reti in ambito locale con copertura pluri-provinciale o provinciale*”.

4. Le frequenze pianificate per le reti in ambito nazionale e per le reti in ambito locale, comprese quelle integrative elencate al comma 1, sono riportate nelle tabelle di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. L'allegato 1 al presente provvedimento annulla e sostituisce l'allegato 1 alla delibera n. 286/22/CONS.

5. I vincoli radioelettrici nazionali ed esteri stabiliti dal PNAF-DAB adottato con la delibera n. 286/22/CONS sono integrati da quelli specificati nell'allegato 2 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 3 **(Disposizioni finali)**

1. L'Autorità si riserva di adeguare il PNAF-DAB, ivi compresi il numero di reti pianificate, la configurazione dei bacini d'utenza e i vincoli radioelettrici, alla luce di eventuali modifiche del quadro internazionale circa la disponibilità delle risorse utilizzabili dall'Italia, o nel caso nuove risorse frequenziali vengano attribuite al relativo servizio. In tal caso, e nel caso della pianificazione di cui al presente provvedimento, gli

utilizzatori delle risorse frequenziali sono tenuti ad adeguarsi, ove sia necessario, alle variazioni della pianificazione, sulla base delle conseguenti modifiche ai diritti d'uso delle frequenze.

2. La delibera n. 25/23/CONS dell'8 febbraio 2023, recante “*Nuova procedura per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre*”, è abrogata.

3. La presente delibera è notificata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per gli adempimenti di competenza e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità

45. Si riporta di seguito, sempre per facilitare le osservazioni dei partecipanti, uno schema di allegato al provvedimento di cui al punto precedente riportante le tabelle con i blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali in ciascun bacino d'utenza, che sostituiscono le corrispondenti tabelle della delibera n. 286/22/CONS, con le modifiche proposte, allo stato, nella presente consultazione. Le modifiche rispetto al vigente PNAF-DAB sono evidenziate con caratteri di diverso colore.

Schema di Allegato 1

Tabella 1
Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali
Bacino d'utenza n. 1 – Regione Piemonte

Rete	Blocco DAB							
	AL	AT	BI	CN	NO	TO	VB	VC
Rete nazionale n.1	8B	8B	7C	8B	7C	8B	7C	7C
Rete nazionale n.2	8A	8A	7D	8A	7D	8A	7D	7D
Rete nazionale n.3	9A	9A	9A	10A	9A	9A	9A	9A
Rete locale n. 1	12B							
Rete locale n. 2	6A	6A	9D	6A	9D	6A	9D	9D
Rete locale n. 3	9C	8C	9C	8C	9C	8C	9C	9C
<i>Rete locale n. 3-bis</i>	5A							
<i>Rete locale n. 3-ter</i>	5D							
Rete locale n. 4	-	6C	-	-	-	-	-	-
Rete locale n. 5	-	-	-	-	-	10B	-	-
Rete locale n. 6	-	-	-	-	-	10C	-	-
Rete locale n. 7	-	-	-	-	-	10D	-	-
Rete locale n. 8	-	-	-	-	-	-	7A	-



Tabella 2

Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali

Bacino d'utenza n. 2 – Regione Valle d'Aosta

Rete	Blocco DAB
	AO
Rete nazionale n.1	8B
Rete nazionale n.2	8A
Rete nazionale n.3	9A
Rete locale n. 1	12C
Rete locale n. 2	12A
Rete locale n. 3	9B
Rete locale n. 4	5B
Rete locale n. 5	5C

Tabella 3
Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali
Bacino d'utenza n. 3 – Regione Lombardia

Rete	Blocco DAB											
	BG	BS	CO	CR	LC	LO	MB	MI	MN	PV	SO	VA
Rete nazionale n.1	7C	7C	7C	7C	7C	7C	7C	7C	7C	7C	9B	7C
Rete nazionale n.2	7D	7D	7D	7D	7D	7D	7D	7D	7D	7D	12B	7D
Rete nazionale n.3	9A	9A	9A	9A	9A	9A	9A	9A	9A	9A	9A	9A
Rete locale n. 1	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C	12C
Rete locale n. 2	11B	6A	11B	11B	11B	11B	11B	11B	6A	11B	11B	11B
Rete locale n. 3	11A	6D	11A	11A	11A	11A	11A	11A	6D	11A	11A	11A
<i>Rete locale n. 3-bis</i>	5C	5C	5C	5C	5C	5C	5C	5C	5C	5C	5C	5C
Rete locale n. 4	11C	-	11C	11C	11C	11C	11C	11C	-	11C	-	11C
Rete locale n. 5	7B	-	7B	7B	7B	7B	7B	7B	-	7B	-	7B

Tabella 4A

**Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali
Bacino d'utenza n. 4A - Provincia autonoma di Trento**

Rete	Blocco DAB
Rete nazionale n.1	7C¹
Rete nazionale n.2	7D¹
Rete nazionale n.3	9A¹
Rete locale n. 1	11C
Rete locale n. 2	11B
Rete locale n. 3	7A
Rete locale n. 4	5B

¹ In caso di assegnazione della rete alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, per le esigenze di differenziazione della programmazione connesse alla tutela delle minoranze linguistiche, può essere assegnato, in alternativa al blocco indicato in tabella, il blocco DAB 9C.

Tabella 4B

**Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali
Bacino d'utenza n. 4B – Provincia autonoma di Bolzano**

Rete	Blocco DAB
Rete nazionale n.1	12A
Rete nazionale n.2	12B
Rete nazionale n.3	10A
Rete locale n. 1	10B
Rete locale n. 2	10D
Rete locale n. 3	10C
Rete locale n. 4	5A¹
Rete locale n. 5	5C²
Rete locale n. 6	5D³

¹ Blocco DAB non assegnabile sui siti di Alta Val Venosta, Curon Venosta, Malles Venosta, Plan de Corones, San Candido (blocco DAB sostitutivo 8A).

² Blocco DAB non assegnabile sui siti di Alta Val Venosta, Curon Venosta, Malles Venosta, Plan de Corones, San Candido (blocco DAB sostitutivo 8C).

³ Blocco DAB non assegnabile sui siti di Alta Val Venosta, Curon Venosta, Malles Venosta (blocco DAB sostitutivo 8D) e sui siti di Brennero, Campo di Trens, M.te Cavallo, Plan de Corones, San Candido (blocco DAB sostitutivo 9B).

Tabella 5
Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali
Bacino d'utenza n. 5 – Regione Veneto

Rete	Blocco DAB						
	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
Rete nazionale n.1	7C	7C	7C	7C	7C	7C	7C
Rete nazionale n.2	7D	7D	7D	7D	7D	7D	7D
Rete nazionale n.3	8A	8A	8A	8A	8A	8A	8A
Rete locale n. 1	12D	12D	12D	12D	12D	12D	12D
Rete locale n. 2	8D	8D	8D	8D	8D	8D	8D
Rete locale n. 3	8C	8C	8C	8C	8C	8C	8C
Rete locale n. 4	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A
Rete locale n. 5	5D	5D	5D	5D	5D	5D	5D

Tabella 6
Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali
Bacino d'utenza n. 6 – Regione Friuli-Venezia Giulia

Rete	Blocco DAB			
	GO	PN	TS	UD
Rete nazionale n.1	7C	7C	7C	7C
Rete nazionale n.2	7D	7D	7D	7D
Rete nazionale n.3	9A	9A	9A	9A
Rete locale n. 1	12A	12A	12A	12A
Rete locale n. 2	9D	9D	9D	9D
Rete locale n. 3	9B	9B	9B	9B

Tabella 7
Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali
Bacino d'utenza n. 7 – Regione Liguria

Rete	Blocco DAB			
	GE	IM	SP	SV
Rete nazionale n.1	10C	10C	10C	10C
Rete nazionale n.2	10D	10D	10D	10D
Rete nazionale n.3	10A	10A	10A	10A
Rete locale n. 1	12A	12A	12A	12A
Rete locale n. 2	6D	6D	6D	6D
Rete locale n. 3	10B	10B	10B	10B
Rete locale n. 4	5C	5C	5C	5C

Tabella 8
Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali
Bacino d'utenza n. 8 – Regione Emilia-Romagna

Rete	Blocco DAB								
	BO	FC	FE	MO	PC	PR	RA	RE	RN
Rete nazionale n.1	7C	7C	7C	7C	7C	7C	7C	7C	7C
Rete nazionale n.2	7D	7D	7D	7D	7D	7D	7D	7D	7D
Rete nazionale n.3	9A	9A	9A	9A	9A	9A	9A	9A	9A
Rete locale n. 1	9B	9B	9B	9B	9B	9B	9B	9B	9B
Rete locale n. 2	9D	9D	9D	9D	11D	11D	9D	9D	9D
Rete locale n. 3	12A	12A	12A	12A	7A	7A	12A	12A	12A
<i>Rete locale n. 3-bis</i>	5B	5B	5B	5B	5B	5B	5B	5B	5B
Rete locale n. 4	-	-	-	-	-	6C	-	-	-

Tabella 9
Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali
Bacino d'utenza n. 9 – Regione Toscana

Rete	Blocco DAB									
	AR	FI	GR	LI	LU	MS	PI	PO	PT	SI
Rete nazionale n.1	10C	10C	10C	10C	10C	10C	10C	10C	10C	10C
Rete nazionale n.2	10D	10D	10D	10D	10D	10D	10D	10D	10D	10D
Rete nazionale n.3	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A
Rete locale n. 1	7B	6B								
Rete locale n. 2	7A	12B	10B	7B	7B	7B	7B	12B	12B	10B
Rete locale n. 3	6D	6C	6D	12C	12C	12C	12C	6C	6C	6D
<i>Rete locale n. 3-bis</i>	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A
<i>Rete locale n. 3-ter</i>	5D	5D	5D	5D	5D	5D	5D	5D	5D	5D
Rete locale n. 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11A



Tabella 10

Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali

Bacino d'utenza n. 10 – Regione Umbria

Rete	Blocco DAB	
	PG	TR
Rete nazionale n.1	10C	10C
Rete nazionale n.2	10D	10D
Rete nazionale n.3	10A	10A
Rete locale n. 1	12C	12C
Rete locale n. 2	9A	7B
Rete locale n. 3	12B	8A
Rete locale n. 4	-	11C

Tabella 11
Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali
Bacino d'utenza n. 11 – Regione Marche

Rete	Blocco DAB				
	AN	AP	FM	MC	PU
Rete nazionale n.1	7C	7C	7C	7C	7C
Rete nazionale n.2	7D	7D	7D	7D	7D
Rete nazionale n.3	6A	6A	6A	6A	6A
Rete locale n. 1	10B	10B	10B	10B	10B
Rete locale n. 2	6B	6B	6B	6B	6B
Rete locale n. 3	6D	6C	6C	6D	6C
Rete locale n. 4	5C	5C	5C	5C	5C

Tabella 12
Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali
Bacino d'utenza n. 12 – Regione Lazio

Rete	Blocco DAB				
	FR	LT	RI	RM	VT
Rete nazionale n.1	10C	10C	10C	10C	10C
Rete nazionale n.2	10D	10D	10D	10D	10D
Rete nazionale n.3	10A	10A	10A	10A	10A
Rete locale n. 1	12A	12A	12A	12A	12A
Rete locale n. 2	9D	9D	11B	9D	9D
Rete locale n. 3	9C	9C	11A	9C	9C
<i>Rete locale n. 3-bis</i>	5B	5B	5B	5B	5B
<i>Rete locale n. 3-ter</i>	5C	5C	5D	5C	5C
Rete locale n. 4	9B	9B	-	9B	9B
Rete locale n. 5	-	9A	-	9A	-
Rete locale n. 6	8B	-	-	-	-
Rete locale n. 7	-	-	-	10B	-

Tabella 13
Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali
Bacino d'utenza n. 13 – Regione Abruzzo

Rete	Blocco DAB			
	AQ	CH	PE	TE
Rete nazionale n.1	7C	7C	7C	7C
Rete nazionale n.2	7D	7D	7D	7D
Rete nazionale n.3	7A	7A	7A	7A
Rete locale n. 1	12B	12B	12B	12B
Rete locale n. 2	7B	7B¹	7B	7B
Rete locale n. 3	6D	-	-	-

¹ Fermo restando il rispetto dei vincoli radioelettrici stabiliti dal PNAF-DAB, al fine di prevenire possibili situazioni interferenziali con la Rete locale n. 1 del bacino d'utenza n. 16 (Puglia), tenendo conto del criterio di equivalenza dei siti di cui all'articolo 2, comma 3, della presente delibera, il blocco DAB 7B non può essere assegnato nella provincia di Chieti a impianti ubicati a un'altitudine superiore a 1.500 metri.

Tabella 14
Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali
Bacino d'utenza n. 14 – Regione Molise

Rete	Blocco DAB	
	CB	IS
Rete nazionale n.1	7C	7C
Rete nazionale n.2	7D	7D
Rete nazionale n.3	7A	7A
Rete locale n. 1	11C	11C
Rete locale n. 2	-	8A
Rete locale n. 3	-	8D

Tabella 15
Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali
Bacino d'utenza n. 15 – Regione Campania

Rete	Blocco DAB				
	AV	BN	CE	NA	SA
Rete nazionale n.1	10C	10C	10C	10C	10C
Rete nazionale n.2	10D	10D	10D	10D	10D
Rete nazionale n.3	10A	10A	10A	10A	10A
Rete locale n. 1	10B	10B	10B	10B	10B
Rete locale n. 2	6A	6A	11B	11B	6A
Rete locale n. 3	6D	6D	11A	11A	8C
<i>Rete locale n. 3-bis</i>	5D	5D	5D	5D	5D
Rete locale n. 4	-	-	-	8A	-
Rete locale n. 5	-	-	-	11D	-
Rete locale n. 6	-	-	-	12B	-
Rete locale n. 7	-	-	-	-	8D
Rete locale n. 8	-	-	-	-	12D

Tabella 16
Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali
Bacino d'utenza n. 16 – Regione Puglia

Rete	Blocco DAB					
	BA	BT	BR	FG	LE	TA
Rete nazionale n.1	7C	7C	7C	7C	7C	7C
Rete nazionale n.2	7D	7D	7D	7D	7D	7D
Rete nazionale n.3	7A	7A	7A	7A	7A	7A
Rete locale n. 1	7B	7B	7B	7B	7B	7B
Rete locale n. 2	12A	12A	12A	11B	12A	12A
Rete locale n. 3	5A	5A	5A	5A	5A	5A
Rete locale n. 4	5B	5B	5B	5B	5B	5B
Rete locale n. 5	5C	5C	5C	5C	5C	5C

Tabella 17
Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali
Bacino d'utenza n. 17 – Regione Basilicata

Rete	Blocco DAB	
	MT	PZ
Rete nazionale n.1	7C	7C
Rete nazionale n.2	7D	7D
Rete nazionale n.3	7A	7A
Rete locale n. 1	12B	12B
Rete locale n. 2	6A	11C
Rete locale n. 3	6C	11A

Tabella 18
Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali
Bacino d'utenza n. 18 – Regione Calabria

Rete	Blocco DAB				
	CS	CZ	KR	RC	VV
Rete nazionale n.1	7C	7C	7C	7C	7C
Rete nazionale n.2	7D	7D	7D	7D	7D
Rete nazionale n.3	7A	7A	7A	7A	7A
Rete locale n. 1	12C	12C	12C	12C	12C
Rete locale n. 2	6D	7B	11C	10A	7B
Rete locale n. 3	6B	11A	11A	11A	11A
Rete locale n. 4	-	-	-	-	11B

Tabella 19
Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali
Bacino d'utenza n. 19 – Regione Sicilia

Rete	Blocco DAB								
	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP
Rete nazionale n.1	6D	6D	7C	7C	7C	7C	7C	7C	6D
Rete nazionale n.2	6B	6B	7D	7D	7D	7D	7D	7D	6B
Rete nazionale n.3	10A	10A	7A	7A	7A	7A	7A	7A	10A
Rete locale n. 1	12B	12B	12B	12B	12B	12B	10B	10B	12B
Rete locale n. 2	8B	8B	7B	7B	11D	11D	7B	7B	8B
Rete locale n. 3	8A	8A	10C	10C	12A	12A	10C	10C	8A
Rete locale n. 4	8C	8C	10D	10D	9A	9A	10D	10D	8C
Rete locale n. 5	8D	8D	-	-	-	-	-	-	-
Rete locale n. 6	-	-	9B	9B	-	-	-	-	-
Rete locale n. 7	-	-	9D	9D	-	-	-	-	-
Rete locale n. 8	-	-	-	-	11C	11C	-	-	-
Rete locale n. 9	-	-	-	-	6C	-	-	-	-
Rete locale n. 10	-	-	-	-	-	9C	-	-	-
Rete locale n. 11	-	-	-	-	-	-	-	-	10B

Tabella 20
Blocchi DAB pianificati per le reti nazionali e locali
Bacino d'utenza n. 20 – Regione Sardegna

Rete	Blocco DAB							
	CA	CI	NU	OG	OR	OT	SS	VS
Rete nazionale n.1	9B	9B	10C	10C	10C	10C	10C	9B
Rete nazionale n.2	10D	10D	10D	10D	10D	10D	10D	10D
Rete nazionale n.3	9A	9A	10A	10A	10A	10A	10A	9A
Rete locale n. 1	10B	10B	10B	10B	10B	10B	10B	10B
Rete locale n. 2	9D	9D	12A	12A	12A	12A	12A	9D
Rete locale n. 3	9C	9C	12B	12B	12B	12B	12B	9C

ANNESSE A

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'Autorità intende acquisire tramite consultazione pubblica commenti, elementi di informazione e documentazione in merito all'aggiornamento del quadro regolamentare in materia di spettro radio ad uso televisivo e radiofonico digitale ai fini della ridestinazione delle frequenze attualmente pianificate per la rete nazionale televisiva n. 12 (prima fase).

In particolare, l'Autorità

INVITA

le parti interessate a far pervenire all'Autorità stessa le proprie osservazioni in merito al tema in oggetto, con particolare riferimento alle tematiche esposte nel testo della consultazione, ed evidenziate mediante le domande proposte per facilitare le osservazioni.

La responsabilità del procedimento è attribuita all'Ing. Mauro Martino, dirigente dell'Ufficio Radio Spettro della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche. Le comunicazioni, recanti la dicitura semplificata "*Ridestinazione Mux 12 (prima fase)*", potranno essere inviate, entro il termine fissato nella delibera di avvio della consultazione, tramite PEC all'indirizzo agcom@agcom.cert.it.

I soggetti interessati, nel trasmettere le proprie osservazioni, possono formulare motivata istanza di audizione innanzi al responsabile del procedimento, indicando specificatamente i capi delle osservazioni che intendono illustrare e le ragioni della necessità di un approfondimento in audizione. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente, un contatto telefonico e un indirizzo *e-mail* per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che partecipano alla presente consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto a eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

Ogni comunicazione all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti deve essere sempre accompagnata dalla dichiarazione di cui all'art. 16 del regolamento in materia di accesso agli atti, di cui alla delibera n. 205/23/CONS¹, contenente l'indicazione delle parti di documento da sottrarre all'accesso, ovvero da una dichiarazione di accessibilità e pubblicabilità. Il soggetto che dovesse proporre di sottrarre all'accesso dati o informazioni

¹ Delibera n. 205/23/CONS recante: "*Modifiche al Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di cui all'allegato A alla delibera n. 383/17/CONS*".

della propria comunicazione, salvo quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo 16, dovrà inviare all'Autorità anche la versione accessibile e pubblicabile.

L'eventuale istanza di sottrazione all'accesso della documentazione deve essere accompagnata da una motivazione circostanziata delle specifiche esigenze di riservatezza o di segretezza e del pregiudizio concreto e attuale che deriverebbe al soggetto richiedente dalla messa a disposizione a terzi delle informazioni e dei dati comunicati all'Autorità. In mancanza di detta motivazione si considera accessibile e pubblicabile, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui alla delibera n. 107/19/CONS, la totalità del documento inviato. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità prevista dalle norme in materia di giustificare puntualmente e non genericamente le parti da sottrarre all'accesso. Pertanto, non saranno accettate istanze generiche di sottrazione all'accesso della totalità dei documenti presentati.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, escludendo le parti da sottrarre all'accesso, sul sito *web* dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it. Una sintesi della consultazione sarà altresì pubblicata sul medesimo sito ovvero contenuta nel provvedimento di chiusura.